

## COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE (VR)

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO  
ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  
DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

*Proposta ad iniziativa privata ai sensi  
dell'articolo 183 comma 15 Codice Appalti*

Bozza Concessione per la Gestione Integrata della  
Pubblica Illuminazione e del Servizio Energia  
(DOC.013)

Parma, 2 Maggio 2016

*(Questa pagina è stata lasciata intenzionalmente bianca)*

**INDICE**

<b>Articolo 1.</b>	<b>PREMESSE</b>
<b>Articolo 2.</b>	<b>DEFINIZIONI</b>
<b>Articolo 3.</b>	<b>OGGETTO DEL CONCESSIONE</b>
<b>Articolo 4.</b>	<b>DURATA DELLA CONCESSIONE</b>
<b>Articolo 5.</b>	<b>SOCIETÀ DI PROGETTO</b>
<b>Articolo 6.</b>	<b>OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO</b>
<b>Articolo 7.</b>	<b>OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE</b>
<b>Articolo 8.</b>	<b>GESTIONE</b>
<b>Articolo 9.</b>	<b>REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI</b>
<b>Articolo 10.</b>	<b>EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E REMUNERAZIONE DEL CONCESSIONARIO</b>
<b>Articolo 11.</b>	<b>RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE</b>
<b>Articolo 12.</b>	<b>FIDEIUSSIONI E GARANZIE</b>
<b>Articolo 13.</b>	<b>ASSICURAZIONE</b>
<b>Articolo 14.</b>	<b>RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE</b>
<b>Articolo 15.</b>	<b>MODIFICHE ALLA CONVENZIONE.</b>
<b>Articolo 16.</b>	<b>PROPRIETÀ INTELLETTUALE</b>
<b>Articolo 17.</b>	<b>TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.</b>
<b>Articolo 18.</b>	<b>AFFIDAMENTI A TERZI</b>
<b>Articolo 19.</b>	<b>ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI</b>
<b>Articolo 20.</b>	<b>REGISTRAZIONE.</b>
<b>Articolo 21.</b>	<b>RISERVATEZZA</b>

**CONVENZIONE**

tra

il Concedente [●]

e

il Concessionario [●]

in seguito, denominati rispettivamente **“Parte”** al singolare o, congiuntamente, **“Parti”**

**PREMESSO CHE**

- A) il Concedente ha la disponibilità a diverso titolo di un patrimonio impiantistico destinato al servizio della pubblica illuminazione e un patrimonio immobiliare destinato alla pubblica amministrazione;
- B) il Concedente ritiene opportuno e necessario riqualificare tali impianti al fine di efficientarli, mettendo a norma gli impianti datati e procedendo ad una gestione integrata dello stesso patrimonio, improntata all'efficienza ed al risparmio energetico, affidando a soggetto esperto la gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura di energia e realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento normativo in relazione a tutti gli impianti tecnologici utilizzati (Impianti termici e di climatizzazione estiva e impianti di pubblica illuminazione);
- C) il Concessionario ha la capacità di porre in essere una complessa attività di riqualificazione progettuale, costruttiva e gestionale finalizzata all'adeguamento normativo, impiantistico e strutturale nonché al contenimento dei costi ed al conseguimento del risparmio energetico;
- D) l'impresa ha presentato una proposta contenente uno studio di fattibilità, una bozza di convenzione, un piano economico finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, l'indicazione degli elementi e delle garanzie offerte dal Promotore al Concedente, nonché l'indicazione delle spese sostenute per la predisposizione della proposta;
- E) con delibera di Giunta n. [●] del [●][●]/[●][●]/[●][●][●][●] il Concedente ha dichiarato la pubblica utilità della proposta presentata dal Concessionario;
- F) in data [●][●]/[●][●]/[●][●][●][●] il Concedente ha indetto una gara per l'affidamento della concessione di gestione integrata del servizio di pubblica illuminazione e servizio energia del comune di ..... per un importo a base d'asta complessivo pari a € [●][●][●][●][●] IVA esclusa, avente la necessaria copertura finanziaria;
- G) in data [●][●]/[●][●]/[●][●][●][●] il Concedente ha individuato come Concessionario l'impresa in premessa come da atto n. [●][●][●];
- H) le Parti, come sopra individuate, intendono disciplinare mediante apposita Convenzione la concessione di gestione integrata, del servizio di pubblica illuminazione e servizio energia del comune di .....

l) la disciplina della concessione per il progetto si fonda sul rispetto dell'equilibrio economico finanziario sulla base dei presupposti e delle condizioni previste nel Piano Economico Finanziario asseverato, come riflesse nel Caso Base e nelle successive applicazioni del Modello Economico Finanziario.

In particolare gli elementi più significativi del Piano Economico Finanziario sono:

- i. i costi di investimento;
- ii. i costi operativi;
- iii. gli oneri finanziari;
- iv. le imposte e le tasse dovute dal Concessionario;
- v. la durata della Concessione, come prevista al successivo art. 4;
- vi. il rispetto dei termini di pagamento da parte del Concedente;
- vii. la realizzazione degli Interventi come previsti al successivo art. 9;
- viii. i ricavi operativi determinati dai corrispettivi, di cui al successivo art 10.3;
- ix. il rispetto dei termini di pagamento da parte del Concedente;
- x. la rivalutazione dei corrispettivi, come previsto al successivo art 10.6;
- xi. i Parametri Finanziari (come infra definiti).

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Articolo 1. PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione ed hanno valore pattizio.

#### **Articolo 2. DEFINIZIONI**

Salvo che sia diversamente disposto nella presente Convenzione ovvero negli allegati, i termini di seguito riportati avranno, sia al singolare che al plurale, il seguente significato:

**Aree/Immobili/Impianti d'intervento:** indica le aree/Immobili/Impianti individuati negli allegati (Allegato[●]) interessati dai servizi e dagli interventi.

**Assicurazione del Progetto:** indica le coperture assicurative che il Concessionario si obbliga ad ottenere ai sensi dell'art. 13 (Assicurazione).

**Autorizzazioni:** significa l'insieme delle autorizzazioni, dei permessi, dei pareri, dei provvedimenti amministrativi o regolamentari, dei nulla osta, delle licenze, delle concessioni e degli altri atti di assenso comunque denominati, quale che sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante che, in base alla normativa vigente (come di seguito definita) sono e/o saranno necessari per la realizzazione del progetto e per l'erogazione dei servizi.

**Capitolati Prestazionali:** indicano le specifiche tecniche poste in gara come integrate dall'aggiudicatario in sede d'offerta mediante migliorie tecniche; detti capitolati risultano parte integrante della presente Convenzione, anche se non materialmente allegati, unitamente all'offerta; tali capitolati contengono, oltre ai contenuti minimi previsti dai documenti posti a base di gara, le modalità tecniche con le quali saranno svolti i servizi.

**Capitolato Speciale:** indica il capitolato posto a base di gara allegato alla Convenzione contenente la disciplina tecnica amministrativa generale dei servizi svolti dal Concessionario, sia durante la gestione, per quanto applicabile, sia nel periodo successivo sino alla scadenza della Convenzione, il quale tiene conto delle prescrizioni minime gestionali contenute nella documentazione allegata ai documenti di gara.

**Caso Base:** indica il caso base iniziale e ogni successiva applicazione del Modello Economico Finanziario sostitutiva del caso base iniziale ai sensi della lettera (d) del successivo art. 10.2 (Riequilibrio).

**Caso Base Iniziale:** indica l'applicazione del Modello Economico Finanziario allegato alla presente Convenzione e ne fa parte integrante e sostanziale (Allegato \_\_).

**Cessione dei Crediti:** indica la cessione in garanzia dei crediti del Concessionario ai sensi delle presente Convenzione, da stipulare tra il Concessionario e i finanziatori.

**Codice:** indica il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss. mm. e ii.

**Concessione:** indica il rapporto tra Concedente e Concessionario come regolato dalla presente Convenzione.

**Consegna degli Impianti:** indica l'atto con il quale il Concedente dà incarico della gestione integrata, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura di energia elettrica e termica e realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti del sistema energetico di illuminazione pubblica e servizio energia del Comune, previo accertamento congiunto tra Concedente e Concessionario dello stato degli impianti oggetto dei Servizi, con redazione di apposito verbale.

**Convenzione:** indica il presente contratto concluso in forma pubblica, che disciplina le obbligazioni delle Parti in relazione alla Concessione.

**Corrispettivi:** indica il corrispettivo per i servizi.

**Corrispettivo per i Servizi:** indica le somme dovute dal Concedente al Concessionario per l'erogazione dei servizi ai sensi del successivo art. 10.3.

**Debito Erogato:** indica l'eventuale importo onnicomprensivo di volta in volta dovuto dal Concessionario ai finanziatori ai sensi dei documenti di finanziamento, per il rimborso delle linee di credito in linea capitale, nonché per il pagamento di interessi, commissioni, spese, Breakage costs e importi dovuti per risoluzione di accordi di hedging.

**Documenti di Finanziamento:** indica il contratto di finanziamento e gli ulteriori contratti e accordi relativi al finanziamento del progetto, compresi eventuali accordi di hedging, conclusi dal Concessionario.

**DSCR:** indica il parametro Debt service cover Ratio, pari al rapporto tra i flussi di cassa generati dal progetto e il servizio del debito per quota capitale e quota interessi in ciascun anno della fase operativa, così come di volta in volta individuato sulla base del Modello Economico Finanziario.

**DSCR Medio** (o ADSCR – Average Debt service cover Ratio): indica il valore medio del parametro DSCR rilevato durante il periodo di rimborso del debito erogato.

**DSCR Minimo:** indica il minore dei valori del parametro DSCR rilevato durante il periodo di rimborso del debito erogato.

**Equilibrio Economico Finanziario:** indica l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione del progetto determinato sulla base dei presupposti del Piano Economico Finanziario e del Caso Base descritti alle lettere (a) e (b) del successivo art. 10. 1 (Equilibrio Economico Finanziario).

**Erogazione dei Servizi:** indica l'erogazione dei servizi durante la gestione.

**EURIBOR:** indica il tasso Euro InterBank Offered Rate a dodici mesi con divisore 360, valido per regolamento il primo giorno successivo a quello in cui ciascun pagamento risulta dovuto, ai sensi della presente Convenzione, così come rilevato alle ore 11:00 (central Europe time) dallo Euribor Panel steering Committee 2 giorni prima del predetto giorno di regolamento e pubblicato sul circuito Reuters, nonché sui principali quotidiani economici e qualora non sia possibile ottenere alcun tasso in conformità a quanto precede, l'ultimo Euro Interbank Offered Rate a dodici mesi con divisore 360 pubblicato.

**EURIRS:** indica il tasso lettera con base di calcolo 30/360 per operazioni di interest rate swap contro Euribor sei mesi, per una durata pari a quella del finanziamento senior, valido per regolamento il primo giorno successivo a quello in cui ciascun pagamento risulta dovuto, ai sensi della presente Convenzione, rilevabile alle ore 11:00 (central Europe Time) dalla Federazione Bancaria Europea (FBE) 2 giorni prima del predetto giorno di regolamento e pubblicato sul circuito Reuters, alla pagina "Icapeuro", nonché sui principali quotidiani economici e qualora non sia possibile ottenere alcun tasso in conformità a quanto precede, l'ultimo Euro Interest Rate swap, per una durata pari e quella del finanziamento senior, pubblicato.

**Evento Destabilizzante:** indica:

- i. ogni fatto del Concedente di cui alla successiva definizione;
- ii. ogni evento o circostanza di forza maggiore, nella misura in cui dia luogo a maggiori oneri a carico del Concessionario;
- iii. ogni norma di legge o regolamento sopravvenute dopo la data della presente Convenzione che:
  - 1) incida in senso pregiudizievole sulla gestione integrata, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura di energia elettrica e termica e realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti del sistema energetico di illuminazione pubblica e servizio energia del comune di ..... o sulla funzionalità degli impianti, ovvero sui meccanismi e sulle condizioni di erogazione dei corrispettivi;
  - 2) modifichi in senso pregiudizievole per il Concessionario il regime tributario applicabile ai Corrispettivi;
  - 3) incida sull'entità, ovvero sulle procedure e condizioni di erogazione dei servizi;
- iv. la riduzione del rating del debito a lungo termine della Regione [●] a livello inferiore a [●] (standard and Poor's) per un periodo superiore a sei mesi e ogni circostanza o evento che dia luogo a oggettivo e perdurante peggioramento del merito di credito del Concedente;
- v. il mancato o tardivo rilascio delle necessarie autorizzazioni, per causa non imputabile al Concedente;
- vi. l'annullamento giurisdizionale e/o la revoca delle necessarie autorizzazioni per causa non imputabile al Concessionario;
- vii. l'incremento dei costi da assicurazioni del progetto superiore a quanto previsto nel Caso Base Iniziale a parità di condizioni di premio, franchigia e copertura;
- viii. ove alla sottoscrizione del finanziamento si verifichi un incremento del tasso d'interesse rispetto a quello indicato nel Caso Base;
- ix. la variazione dei consumi di corrente elettrica e combustibili, rispetto a quanto inizialmente previsto, per fatto non imputabile al Concessionari e/o la variazione delle cubature servite (aumento o riduzione di porzione dell'edificio, estensione o riduzione degli orari e/o dei giorni di occupazione degli edifici, cambiamento nel tipo di funzione d'uso dell'edificio);

- x. l'uso improprio degli impianti da parte di terzi e del personale del Concedente;
- xi. ritardo da parte del Concedente del pagamento dei corrispettivi.

**Evento Favorevole:** indica:

- i. ove alla sottoscrizione del finanziamento si verifichi una riduzione del tasso d'interesse rispetto a quello indicato nel Caso Base;
- ii. ogni evento o circostanza elencata alla definizione di Evento Destabilizzante ove abbia incidenza in senso favorevole anziché pregiudizievole, e comporti miglioramento nei parametri economico finanziari;
- iii. la variazione dei consumi di corrente elettrica e combustibile rispetto a quanto inizialmente previsto;
- iv. anticipazione da parte del Concedente del pagamento dei corrispettivi.

**Fatto del Concedente:** indica:

- i. l'inadempimento del Concedente alle proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione;
- ii. un ritardo nel pagamento dei Corrispettivi superiore a trenta giorni;
- iii. un fatto imputabile al Concedente che dia luogo a ritardo nel rilascio di una o più delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto;
- iv. un fatto imputabile al Concedente o, in genere, ad altre pubbliche amministrazioni, che impedisca al Concessionario di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione, ove il Concessionario dimostri di aver diligentemente adempiuto ai relativi oneri, formalità o adempimenti ai sensi di legge o della presente Convenzione.

**Forza Maggiore:** indica ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo del Concessionario, sia esso derivante da fenomeni naturali o da condotte od omissioni umane, non previsto né prevedibili al momento della presentazione dell'offerta e non superabile se non attraverso il ricorso a mezzi eccezionali, da cui derivi per il Concessionario l'impossibilità anche temporanea, in tutto o in parte, di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per effetto di:

- i. guerra, terrorismo, sommosse o simili eventi o circostanze non controllabili;
- ii. sabotaggio o vandalismo, colpi di stato, epidemie, esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche o biologiche, caduta di meteoriti;
- iii. dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, trombe d'aria o simili eventi;
- iv. sciopero o agitazione sindacale, con espressa esclusione degli eventi esclusivamente relativi ai dipendenti del Concessionario;
- v. impossibilità di accedere a materie prime o servizi necessari al progetto con espressa esclusione dell'impossibilità derivante da inadempimento delle controparti del Concessionario o da eventi che (anche se considerati di forza maggiore ai sensi del relativo contratto) non possano considerarsi Forza Maggiore ai sensi della presente Convenzione;
- vi. qualora, successivamente alla stipulazione della presente Convenzione, venga meno la possibilità di reperire sul mercato assicurativo europeo alcuna delle assicurazioni del progetto a condizioni di premio, franchigia e copertura ragionevoli, ove il Concedente non accetti di assumere i relativi rischi entro il termine di cui al successivo art. 13 (Assicurazione).

**Garanzie del Progetto:** indica le garanzie che il Concessionario si obbliga ad ottenere ai sensi del successivo art. 12 (Fideiussioni e Garanzie).

**Gestione:** indica, secondo il contesto, il periodo di tempo ovvero le attività del Concessionario, compresa la scadenza o perdita di efficacia della Concessione.



**Interventi:** indica gli interventi necessari alla realizzazione delle opere per l'adeguamento normativo e per la riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione del Concedente ai sensi del successivo art. 9 (Interventi).

**ASSISTAL:** indica l'Associazione Nazionale Costruttori di Impianti.

**Lesione dell'Equilibrio:** indica l'impatto di un dato Evento Destabilizzante o Evento Favorevole, nella misura in cui dia luogo a:

- i. con riferimento al parametro DSCR Minimo: variazione del DSCR Minimo al di sotto del vincolo imposto dal contratto di finanziamento ;

- ii. con riferimento al parametro DSCR Medio: variazione del DSCR Medio al di sotto del vincolo imposto dal contratto di finanziamento;

- iii. con riferimento al parametro LLCR: variazione del LLCR al di sotto del vincolo imposto dal contratto di finanziamento;

- iv. con riferimento al parametro TIR: variazione rispetto al valore rilevato nel Caso Base corrente alla data dell'evento o circostanza.

**LLCR:** indica il parametro Loan Life cover Ratio, pari al rapporto tra (i) Il valore attuale netto dei flussi di cassa del progetto prodotti tra l'istante di valutazione e l'ultimo anno per il quale è previsto il rimborso del debito e (ii) il debito residuo allo stesso istante di valutazione.

**Modello Economico Finanziario:** indica il programma informatico elaborato dal Concessionario, ai fini della rilevazione dei parametri economico finanziari e delle previsioni di flussi di cassa, di conto economico e stato patrimoniale del Concessionario durante la gestione, elaborato sulla base dei presupposti del Piano Economico Finanziario, come di volta in volta modificato, integrato o aggiornato ai sensi della presente Convenzione e riportato all'allegato (Allegato [●]).

**Parametri di Prestazione:** indica i parametri e le misure concordate individuati nei capitolati prestazionali.

**Parametri Economico Finanziari:** indica i parametri DSCR Minimo, DSCR Medio, LLCR e TIR assunti come presupposti e condizioni di base ai fini della determinazione dell'equilibrio economico finanziario.

**Periodo di sospensione:** indica il termine di novanta giorni dal ricevimento da parte del Concessionario ente della comunicazione scritta al Concedente dell'intenzione di risolvere la concessione ai sensi del successivo art. 11.1 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario).

**Piano Economico Finanziario:** indica il documento elaborato in data [●] (Allegato [●]), con l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico finanziario, asseverato da [●], costituente parte integrante della proposta.

**Progetto:** indica la gestione integrata degli impianti di pubblica illuminazione e del servizio energia, nonché la progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica e di adeguamento normativo, mediante:

- a) la gestione dei servizi;

- b) la realizzazione degli interventi.

**Promotore:** indica l'impresa che ha presentato la proposta in data [●] e a favore della quale, con apposito atto del [●] il Concedente, è stata adottata la dichiarazione di pubblico interesse.

**Proposta:** indica la proposta presentata dal Promotore e dichiarata di pubblico interesse ai sensi dell'art. 278 del Regolamento e dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs n.50/2016 .

**Proroga:** indica una proroga dell'ultimazione dei lavori.

**Regolamento:** indica il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CE").

**Responsabile della Concessione:** indica il soggetto responsabile della vigilanza sulla gestione nominato dal Concedente ai sensi del successivo art. 8.2.

**Responsabile del Procedimento:** indica il soggetto responsabile del procedimento amministrativo, nominato dal Concedente, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

**Riequilibrio:** indica le procedure, i parametri e le modalità per il ripristino dell'equilibrio economico finanziario, meglio descritte al successivo art. 10.2 (Riequilibrio)

**Servizi** indica:

- a) i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  - b) la gestione degli Interventi realizzati dal Concessionario, mediante opere manutentive di sostituzione per guasti e malfunzionamenti e danni ricompresi nelle manutenzioni ordinarie e straordinarie conservative compresa la somministrazione dei servizi energetici;
  - c) la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi;
  - d) l'implementazione dell'anagrafica del patrimonio impiantistico del Comune di [●][●][●][●][●][●];
- il tutto come meglio specificato nei relativi Capitolati Prestazionali.

**Società di Progetto:** indica la società che il Concessionario eventualmente si impegna a costituire, entro il [●], in forma di società per azioni ovvero di società a responsabilità limitata, formata dalle medesime imprese facenti parte dell'eventuale raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario ed altresì da uno o più investitori istituzionali che il Concessionario si riserva di indicare, con previsione di subentro automatico e senza bisogno di formalità alcuna nella presente Convenzione e nel rapporto concessorio.

**TIR:** indica il tasso interno di rendimento del progetto, pari di volta in volta al tasso che rende nullo il valore attuale netto dei flussi finanziari del progetto indicati nel prospetto dei flussi di cassa del Piano Economico Finanziario e del Caso Base.

### **Articolo 3. OGGETTO DEL CONCESSIONE**

Con la presente Convenzione il Concedente affida al Concessionario, che accetta, la gestione dei servizi così come dettagliatamente specificati nello studio di fattibilità, nei suoi allegati posti a base di gara e nell'offerta presentata dal Concessionario.

### **Articolo 4. DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha durata di [●] (●●●) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto

### **Articolo 5. SOCIETÀ DI PROGETTO**

Qualora il Concessionario decida di avvalersi della facoltà di costituire una società di progetto, le partecipazioni saranno inizialmente detenute da [●], secondo le quote di partecipazione all'eventuale RTI aggiudicatario, come di seguito indicate:

- [●]%;

- [●]%;

- [●]%;

5.2 Le partecipazioni detenute dai soci nella società di progetto saranno soggette al divieto di trasferibilità a terzi fino al rilascio del certificato di collaudo finale, fatta eccezione per:

- i trasferimenti infragruppo che sono sempre liberi;

- i trasferimenti a favore di banche, istituti di credito e altri investitori istituzionali, ivi compresi i fondi, che avessero eventualmente finanziato la realizzazione degli interventi di riqualificazione ed efficientamento.

Il Concessionario si impegna a compiere le attività oggetto della Concessione di cui all'art. 3, in conformità ai termini e alle condizioni di cui ai documenti ivi indicati e allegati alla presente Convenzione.

La società di progetto sarà unica responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.

5.3 Il Concessionario si impegna a conservare i requisiti e le garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della concessione, come di volta in volta necessari per legge o ai sensi della presente Convenzione.

5.4 Il Concessionario si impegna a comunicare al Concedente ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o perdita dei requisiti o delle garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della concessione, e a porvi rimedio non appena possibile e comunque entro il termine perentorio a tal fine assegnato dal Concedente.

## **Articolo 6. OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO**

### **6.1. Principali Obbligazioni del Concessionario**

a) Il Concessionario si impegna: i. ad erogare i servizi e a garantire le forniture a ciò strumentali secondo le disposizioni del successivo art. 8;

ii. ad eseguire gli interventi di progetto;

iii. ad attivare le garanzie del progetto e le assicurazioni del progetto di cui rispettivamente all'art. 12 e all'art. 13 della presente Convenzione;

b) il Concessionario assicura il finanziamento di tutto quanto occorrente all'erogazione dei servizi (al netto dei corrispettivi) e alla realizzazione degli interventi previsti nello studio di fattibilità.

### **6.2. Responsabilità del Concessionario**

a) Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nella presente Convenzione, nei documenti allegati e nelle norme richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esattamente e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi;

b) il Concessionario è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o gravemente colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione durante la gestione;

c) la responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere al Concessionario o ai suoi dipendenti sarà a carico del Concessionario, salvo quanto previsto al successivo art. 7.5 (Responsabilità del Concedente).

### **6.3. Ulteriori obbligazioni del Concessionario**

a) Il Concessionario si impegna a fornire al Concedente la documentazione e le informazioni ragionevolmente richieste e a prestare l'assistenza richiesta in buona fede dal Concedente, in relazione ad attività e alle autorizzazioni di competenza del Concedente;

b) il Concessionario si impegna, non appena ne venga a conoscenza a informare il Concedente in relazione a:

- i. ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospensione o indisponibilità dei servizi di cui ai capitolati prestazionali per un periodo superiore a [●] giorni, con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per evitare o limitare danni e ritardi;
- ii. la sussistenza dei presupposti per la risoluzione, recesso o decadenza dal beneficio del termine, o altro presupposto per la cessazione delle linee di credito concesse al Concessionario ai sensi del contratto di finanziamento, ovvero per l'esecuzione forzata da parte dei finanziatori nei confronti del Concessionario;
- iii. l'instaurazione dei procedimenti giudiziari e/o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario ove ne possa conseguire l'impossibilità o incapacità del Concessionario di adempiere le obbligazioni di cui alla presente Convenzione;
- iv. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul progetto ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione.

Le comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi sono indirizzate al responsabile della concessione.

#### **6.4. Dichiarazioni, impegni e garanzie del Concessionario**

Il Concessionario dichiara e garantisce che ha agito e continuerà ad agire in conformità a ogni previsione di legge o regolamento, anche in materia ambientale, contributiva e previdenziale.

### **Articolo 7. OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE**

#### **7.1. Principali obbligazioni del Concedente**

Il Concedente si impegna a:

- a) pagare al Concessionario i Corrispettivi previsti dal successivo art. 10 (Equilibrio Economico Finanziario e Remunerazione del Concessionario),
- b) compiere nel più breve tempo possibile, tutte le attività di sua competenza necessarie all'erogazione dei servizi, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutte le attività di sua competenza necessarie all'ottenimento delle autorizzazioni;
- c) prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza in relazione ad attività e autorizzazioni di competenza di enti o amministrazioni diverse dal Concedente, attivandosi nel più breve tempo possibile e comunque entro [●] giorni dalla richiesta scritta del Concessionario;
- d) richiedere permessi da costruire in deroga e/o varianti agli strumenti urbanistici vigenti che possano risultare necessari o opportuni, nonché tutti gli eventuali ulteriori provvedimenti ampliativi autorizzativi, attivandosi nel più breve tempo possibile e comunque entro [●] giorni dalla richiesta scritta al Concessionario;
- e) effettuare la consegna degli impianti mettendo a disposizione del Concessionario le aree d'intervento necessarie all'erogazione dei servizi;
- f) assicurare la piena disponibilità degli impianti ai fini della gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura di energia elettrica e realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti di pubblica illuminazione.

#### **7.2. Obblighi di informazione**

Il Concedente si impegna a trasmettere prontamente al Concessionario nel più breve tempo possibile e comunque entro [●] giorni dalla relativa adozione, pubblicazione, comunicazione o trasmissione al Concedente, le seguenti informazioni e documenti:

- a) ogni resoconto concernente la gestione, la manutenzione e l'erogazione dei servizi predisposto dal Concedente e reso pubblico;

- b) ogni documento rilevante in relazione a eventuali progetti o proposte di modifica della natura del Concedente;
- c) ogni provvedimento in merito all'apporto finanziario annuale a favore del Concedente o del progetto;
- d) l'insorgere di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione;
- e) la comunicazione di risoluzione, ai sensi del successivo art. 11.1 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario) e/o di revoca per motivi di pubblico interesse, ai sensi del successivo art. 11.2 (Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente);
- f) ogni altro evento circostanza o provvedimento che possa avere un effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul progetto ovvero sulla capacità del Concedente di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione

### **7.3 Dichiarazioni e garanzie del Concedente**

Il Concedente dichiara e garantisce:

- a) che l'aggiudicazione della Concessione al Concessionario è stata disposta in piena conformità alle disposizioni di legge vigenti al momento in cui tale aggiudicazione è avvenuta, incluse, inter alia, le disposizioni del Codice;
- b) che tutti gli adempimenti amministrativi necessari ai fini della valida aggiudicazione della Concessione al Concessionario sono stati legittimamente e compiutamente evasi;
- c) la piena disponibilità delle aree d'intervento.

### **7.4. Responsabilità del Concedente**

- a) Il Concedente è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, al Concessionario o ai suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, per l'intera durata della Concessione;
- b) salvo quanto previsto dal successivo art. 11.2 (Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente) ed al successivo art. 8.4 (penali), ove la violazione da parte del Concedente degli impegni assunti ai sensi del presente art. 7 comporti una lesione dell'equilibrio, il Concessionario avrà diritto al riequilibrio.

## **Articolo 8. GESTIONE**

### **8.1. Obbligazioni generali e Servizi**

- a) Il Concessionario si impegna a erogare, durante la Gestione, i Servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale e nei Capitolati Prestazionali, di seguito riepilogati.
  - i. gestione della manutenzione sugli impianti di Pubblica illuminazione;
  - ii. gestione degli Interventi realizzati dal Concessionario, mediante opere manutentive, di sostituzione e aggiornamento tecnologico;
  - iii. gestione dei servizi energetici (fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione);
  - iv. implementazione dell'anagrafica di gestione del patrimonio impiantistico.
- b) il Concessionario si impegna a garantire la massima disponibilità dei servizi. In particolare, il Concessionario dovrà svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, in modo da garantire il regolare utilizzo da parte del Concedente, per tutta la durata della Concessione, con l'obbligo di restituire, alla scadenza della stessa, gli impianti in condizioni di buono stato di conservazione, efficienza e funzionamento, fatto salvo il normale deperimento derivante dall'uso.

### **8.2. Responsabile della Concessione**

- a) Il Concedente nominerà, entro 5 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione il responsabile della concessione, al quale è demandata la vigilanza sul corretto adempimento, da parte del Concessionario, delle

obbligazioni inerenti la gestione e, in particolare, sull'erogazione dei servizi secondo i criteri di cui ai capitolati prestazionali;

b) a tal fine il responsabile della concessione dovrà verificare, nei termini stabiliti dai capitolati prestazionali, l'esito dei controlli effettuati su ciascun servizio e con la collaborazione del referente, nominato dal Concessionario entro 5 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione;

c) sulla base dei risultati del controllo effettuato per ciascuno dei servizi, il responsabile della concessione segnala eventuali contestazioni o rilievi al Concessionario e provvede ai sensi dell'art. 8.4.

### **8.3. Sospensione**

In caso di sospensione nell'Erogazione dei Servizi dovuta a:

- a. forza maggiore;
- b. fatto del Concedente;
- c. annullamento giurisdizionale o per fatto non imputabile al Concessionario;

il Concessionario avrà diritto a una proroga di entità pari alla sospensione delle attività di gestione conseguenti al detto evento o circostanza e in caso di lesione dell'equilibrio, al riequilibrio.

### **8.4. Penali**

#### **a) Pronto Intervento**

Il Concessionario dovrà rispondere alle richieste (segnalate per iscritto o mezzo Pec, fax o A/R) di pronto intervento nel minor tempo possibile e comunque non oltre i tempi previsti alla pagina (...) del capitolato prestazionale.

Per ciascun ritardo rilevato rispetto ai tempi massimi consentiti, verrà applicata una penale pecuniaria pari a € 50,00 (cinquanta/00 Euro).

Per tempo di pronto intervento si intende il tempo intercorso tra il ricevimento della segnalazione (a mezzo Pec o fax) e l'arrivo del personale sul luogo dell'inconveniente, con relativa diagnosi della problematica riscontrata e inizio dell'intervento risolutivo, sia esso provvisorio o definitivo.

Non andrà a concorrere come penale l'eventuale ritardo della risoluzione per mancata disponibilità e reperibilità di materiale e ricambistica occorrenti.

#### **b) Riqualificazione degli Impianti**

##### 1. Riqualificazione ed adeguamento normativo degli impianti elettrici

Per ciascun ritardo nella consegna dei progetti esecutivi relativi alla riqualificazione ed adeguamento normativo degli impianti elettrici proposta e manutenzione straordinaria, verrà applicata una penale pecuniaria giornaliera pari a 50,00 € (cinquanta/00 Euro).

Per ciascun ritardo nell'ultimazione degli eventuali lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria, verrà applicata una penale pecuniaria giornaliera pari a 100,00 € (cento/00 Euro).

##### 2. Ampliamenti e nuove linee:

Per ciascun ritardo nella consegna dei progetti esecutivi relativi agli ampliamenti e nuove linee elettriche proposta e manutenzione straordinaria, verrà applicata una penale pecuniaria giornaliera pari a 10,00 € (dieci/00 Euro).

Per ciascun ritardo nell'ultimazione degli eventuali lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria, verrà applicata una penale pecuniaria giornaliera pari a 20,00 € (venti/00 Euro).

##### 3. Riqualificazione e sostituzione armature esistenti:

Per ciascun ritardo nella consegna dei progetti esecutivi relativi alla riqualificazione e sostituzione armature esistenti proposta e manutenzione straordinaria, verrà applicata una penale pecuniaria giornaliera pari a 100,00 € (cento/00 Euro).

Per ciascun ritardo nell'ultimazione degli eventuali lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria, verrà applicata una penale pecuniaria giornaliera pari a 200,00 € (duecento/00 Euro).

##### c). Condizione degli Impianti.

Per ogni impianto non funzionante, inteso come insieme di punti luce alimentati da una linea in partenza da un quadro elettrico: € 5,00 (Euro cinque/00) per la prima sera (dalla segnalazione a mezzo Pec o fax), € 10,00 (Euro dieci/00) per la seconda e le sere successive (dalla segnalazione a mezzo Pec o fax).

Qualora venissero rilevati dalla Concedente delle aree pubbliche interamente non illuminate, per un periodo superiore alle 48 ore solari, qualsiasi sia la causa che ne ha determinato il guasto: € 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni area interamente non illuminata e per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella riparazione del guasto (dalla segnalazione a mezzo Pec o fax).

Qualora il Concessionario non provveda all'accensione e allo spegnimento degli impianti di illuminazione secondo gli orari stabiliti dalla Concedente, nel caso anticipasse/ritardasse lo spegnimento e/o anticipasse/ritardasse l'accensione di oltre trenta minuti rispetto all'orario prestabilito: € 5,00 (cinque/00 Euro) per ogni punto luce e per ogni giorno o frazione di giorno per il quale si è verificata tale inosservanza, rigorosamente segnalate dal concedente a mezzo Pec o fax.

#### **d) Manutenzione degli impianti**

Per ritardo nell'esecuzione delle prestazioni previste nel Piano di Manutenzione: € 5,00 (Euro cinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati dallo stesso Concessionario nel piano di manutenzione presentato in fase di gara e successivamente concordato con il Concedente, calcolate dalla segnalazione del concedente a mezzo Pec o fax.

#### **e) Altri interventi**

Per ritardo negli interventi "diversi" 0,05% (zero virgola zero cinque per cento) dell'importo contrattuale del singolo lavoro da eseguire, per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza indicata nell'ordine di servizio impartito dalla direzione del servizio.

### **8.4.2 Servizio Energia**

#### **Pronto Intervento**

Il Concessionario dovrà rispondere alle richieste di pronto intervento nel minor tempo possibile e comunque non oltre i tempi previsti a pagina (.....) del capitolato prestazionale.

Per ciascun ritardo rilevato rispetto ai tempi massimi consentiti, verrà applicata una penale pecuniaria pari a € 100,00 (cento/00 Euro).

Per tempo di pronto intervento si intende il tempo intercorso tra il ricevimento della segnalazione e l'arrivo del personale sul luogo dell'inconveniente, con relativa diagnosi della problematica riscontrata ed inizio dell'intervento risolutivo, sia esso provvisorio o definitivo.

Non andrà a concorrere come penale l'eventuale ritardo della risoluzione per mancata disponibilità e reperibilità di materiale e ricambistica occorrenti.

#### **Riqualificazione degli Impianti**

Per ciascun ritardo nella consegna dei progetti esecutivi relativi all'eventuale riqualificazione degli impianti proposta e manutenzione straordinaria, verrà applicata una penale pecuniaria giornaliera pari a € 50,00 (cinquanta/00 Euro).

Per ciascun ritardo nell'ultimazione degli eventuali lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria, verrà applicata una penale pecuniaria giornaliera pari a € 50,00 (cinquanta/00 Euro).

#### **Conduzione e Manutenzione degli Impianti**

Qualora il Concedente rilevi una temperatura ambiente inferiore di 1°C o più rispetto a quanto indicato dalla normativa vigente, oltre le tolleranze ammesse di  $\pm 2^\circ\text{C}$ , verrà applicata una penale pecuniaria pari a € 150,00 (centocinquanta/00 Euro) per ogni rilevazione riscontrata e verbalizzata in contraddittorio.

### **Articolo 9. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**

Il Concessionario si impegna ad eseguire gli interventi al fine di ottimizzare ed efficientare i servizi oggetto delle presente Convenzione.

Il Concessionario si impegna altresì a concordare con il Concedente il piano di esecuzione degli interventi e le relative tempistiche. In caso di ritardo imputabile al Concessionario nell'esecuzione degli Interventi rispetto a quanto previsto nel suddetto piano di esecuzione per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale allo [●] per mille, calcolato sull'importo del singolo intervento

## **Articolo 10. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E REMUNERAZIONE DEL CONCESSIONARIO**

### **10.1 - Equilibrio Economico Finanziario**

a) Il Piano Economico Finanziario riflette i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'Equilibrio Economico Finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione compresi a titolo esemplificativo:

- i. i costi di investimento;
- ii. i costi operativi;
- iii. gli oneri finanziari;
- iv. le imposte e le tasse dovute dal Concessionario;
- v. la durata della Concessione, come prevista al successivo art' 4;
- vi. il rispetto dei termini di pagamento da parte del Concedente;
- vii. la realizzazione degli Interventi come previsto al precedente art. 9;
- viii. i ricavi operativi determinati dai Corrispettivi, di cui al successivo art. 10.3 e il rispetto dei termini di pagamento da parte del Concedente;
- ix. la rivalutazione dei Corrispettivi, come previsto al successivo art. 10.5;
- x. i Parametri Finanziari (come infra definiti);

b) Ai fini della determinazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, il Concedente e il Concessionario faranno riferimento ai Parametri Economico Finanziari risultanti dal Caso Base, che potrà riflettere modifiche nei principali presupposti e nelle condizioni fondamentali di cui alla precedente lettera (a) del presente art. 10.1 secondo quanto previsto nella presente Convenzione.

### **10.2 - Riequilibrio**

a) Il Concessionario o il Concedente avranno diritto al Riequilibrio ai sensi del presente art. 10.2 nel caso in cui si verifichi una Lesione dell'Equilibrio determinata da

- i. Evento Favorevole,
- ii. Evento Destabilizzante;

b) entro 10 giorni dal verificarsi del detto evento o circostanza ovvero, in caso di evento favorevole, entro 10 giorni dalla relativa richiesta scritta della Concedente, il Concessionario procederà, di concerto con il Concedente, a un'applicazione del modello economico finanziario che rilevi: (i) i parametri economico finanziari alla data dell'applicazione del modello economico finanziario senza considerare l'impatto dell'evento o circostanza che ha dato luogo alla Lesione dell'Equilibrio; e (ii) i parametri economico finanziari alla data dell'applicazione del modello economico finanziario in considerazione dell'impatto dell'evento o circostanza che ha dato luogo alla lesione dell'applicazione del modello economico finanziario e di ogni ulteriore documentazione comprovante la misura della lesione dell'Equilibrio. È inteso che, ove alcuno degli eventi e circostanze elencati al precedente paragrafo (a) dia luogo a mutamento in senso favorevole al Concessionario il riequilibrio dovrà essere effettuato a vantaggio del Concedente;

c) entro i 30 giorni successivi alla trasmissione dell'applicazione del modello economico finanziario, il Concedente ed il Concessionario procederanno in buona fede alla verifica delle condizioni finanziarie del progetto e all'esame delle disposizioni della presente Convenzione, e ne concorderanno la revisione, che potrà prevedere, in via alternativa o congiunta:

- i. l'incremento o riduzione dei Corrispettivi;
- ii. il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo di indennizzo;
- iii. l'anticipazione o proroga del termine di scadenza della Concessione;



sino a ripristinare l'equilibrio economico finanziario in modo che i parametri finanziari vengano ricondotti ai livelli rilevati in relazione alla data antecedente il verificarsi della lesione dell'equilibrio ai sensi dell'art. 143, comma I del Codice;

d) a seguito della revisione dell'equilibrio economico finanziario, ai sensi della precedente lettera (a) del presente art. 10.2, il caso base sarà sostituito dall'applicazione del modello economico finanziario utilizzata per la revisione;

e) è fatto salvo il diritto del Concessionario al recesso.

### 10.3 - Corrispettivi

a) il corrispettivo per i Servizi è dovuto dal Concedente a partire dalla consegna degli impianti con cadenza trimestrale posticipata e determinato, di volta in volta, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale e più precisamente il corrispettivo per i servizi è un canone composto costituito dalle seguenti voci:

i. Servizio di Pubblica Illuminazione Canone pari a €..... (incidenza energia elettrica pari a 80% [ottanta per cento] - incidenza manodopera pari a 20% [venti per cento]);

ii. Servizio Energia, Canone pari a €..... (incidenza combustibile pari a 80% [ottanta per cento] - incidenza manodopera pari a 20% [venti per cento]);

b) il Concessionario provvederà a trasmettere al responsabile del procedimento, entro 30 giorni dalla scadenza del relativo trimestre, la richiesta di pagamento del corrispettivo per i servizi, con indicazione dettagliata dei presupposti per la determinazione dell'importo. Il Concedente provvederà ai relativi pagamenti entro [●] giorni dal ricevimento della richiesta del Concessionario;

c) qualora l'emissione della fattura non dovesse essere preventivamente concordata tra Concedente e Concessionario, il Concedente, prima di avviare le procedure di liquidazione, si riserva di eseguire i necessari controlli di legge ed eventualmente si riserva di esercitare la facoltà di rivalersi sul Concessionario applicando un congruo conguaglio sulla successiva rata del corrispettivo per i servizi; d) in caso di superamento quantitativo o temporale dei limiti di tolleranza di cui al Capitolato Speciale, il Concedente procede ai sensi del precedente art. 8.1 (Obbligazioni Generali e Servizi).

### 10.4 - Interessi di mora

In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi previsti dalla presente Convenzione, saranno dovuti gli interessi di mora nella misura del saggio determinato ai sensi del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n.231 (per i ritardi nel pagamento dei corrispettivi) fino alla data dell'effettivo pagamento. Resta ferma la facoltà del Concessionario, trascorsi 30 giorni dalle data di costituzione in mora, di promuovere, ai sensi del successivo art. 14 (Risoluzione delle controversie), il tentativo di accordo bonario e, in caso di esito negativo, il giudizio ordinario.

### 10.5 – Prezzo del servizio e contabilità

#### Servizio Pubblica Illuminazione

• Il Concessionario indicherà, per ogni tipologia di lampada prevista, il prezzo unitario annuo offerto, comprensivo della quota di energia elettrica e della quota di manodopera per la manutenzione ordinaria. Il prezzo totale annuo per ciascuna tipologia di lampada sarà dato dal prodotto del prezzo unitario annuo per il rispettivo quantitativo.

Il prezzo totale annuo del servizio illuminazione pubblica sarà dato dalla sommatoria dei prezzi totali delle singole tipologie di lampade.

#### Servizio Energia

• Il corrispettivo per il servizio di fornitura di energia verrà calcolato moltiplicando i prezzi unitari stabiliti per ogni singolo impianto oggetto del contratto per i rispettivi kWh di energia erogati [per "kWh" si intende la quantità di energia termica consumata, misurata a valle del sistema di produzione, tramite la lettura del

misuratore di energia termica (quest'ultimo da installare a cura del concessionario se non già presente sull'impianto)]:  $PU_{Eth} = [\bullet] \text{ €/kWhth}$ .

Alla presentazione della rata di conguaglio si provvederà alla definizione del corrispettivo reale di esercizio e si verificheranno eventuali scostamenti dal quantitativo energetico di kWh a base d'appalto.

## 10.6 – Rivalutazione

L'importo dei Corrispettivi sarà di volta in volta aggiornato secondo quanto di seguito previsto:

### Servizio Pubblica Illuminazione

Le quotazioni che il concessionario esporrà si intenderanno valutate in base alla media mobile dei primi 9 mesi dei prezzi dell'energia elettrica e della manodopera antecedenti il momento dell'offerta. Con cadenza trimestrale si procederà al calcolo del costo medio, su un arco temporale di 3 mesi, dell'energia elettrica praticato dal Fornitore al concessionario ed al costo medio, su un arco temporale di 3 mesi, della Manodopera calcolato in base alle tariffe edite dall'Assistal relative al prezzo di fatturazione riferito ad operaio di IV categoria (€/h IVA esclusa));

Per la prima revisione l'aggiornamento dei prezzi sarà determinato dalla variazione dei prezzi medi come sopra calcolati rispetto ai prezzi iniziali dell'energia elettrica e della manodopera sulla base della convenzionale suddivisione percentuale di incidenza dei costi seguente:

- 80% (ottanti/00 per cento) energia elettrica
- 20% (venti/00 per cento) manodopera.

Per le revisioni successive si procederà in maniera analoga in base alle variazioni dei prezzi, su un arco temporale di 3 mesi, assumendo convenzionalmente che il singolo prezzo unitario sia composto per il 80% dalla quota relativa all'energia elettrica e per il 20% dalla quota relativa alla manutenzione.

La revisione dei Canone Annuo viene effettuata trimestralmente, nei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio, Ottobre, attraverso la seguente formula da applicare a ciascun Prezzo Unitario:

$$Pt = Po * (0,80 * I1t + 0,20 * I2t)$$

dove:

- Pt = Prezzo Unitario relativo al trimestre "t", arrotondato alla seconda cifra decimale, espresso in €/punto luce anno o in €/lanterna anno o in €/segnale luminoso anno;
- Po = Prezzo Unitario offerto in gara, arrotondato alla seconda cifra decimale, espresso in €/punto luce anno o in €/lanterna anno o in €/segnale luminoso anno;
- I1t = indice di riferimento adimensionale per l'aggiornamento della quota di energia elettrica, arrotondato alla seconda cifra decimale, da applicare nel trimestre "t" ;
- I2t = indice di riferimento adimensionale per l'aggiornamento della quota di manutenzione, arrotondato alla seconda cifra decimale, da applicare nel trimestre "t".

### Indice I1t – aggiornamento quota energia elettrica-

L'indice di riferimento per l'aggiornamento della quota di energia elettrica, da applicare nel trimestre "t", si calcola nei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio, Ottobre, come segue:

$$Tt + Ft$$

$$I1t$$

=

$$To + Fo$$

dove: a)  $Tt = PUNM + ONERIM + DISPACCIAMENTOM + TRASPORTOM$

essendo gli addendi della suddetta formula la media mobile dei 3 mesi precedenti il primo mese del trimestre "t" rispettivamente di:

- PUN = PUN mensile del Mercato del Giorno Prima, pubblicato dal Gestore del Mercato Elettrico ([www.gme.it](http://www.gme.it)), maggiorato delle perdite di rete di standard di Bassa Tensione  $\cos\phi$  come definite nella colonna (A) della Tabella 8 dell'Allegato A alla deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

- ONERI = Oneri di sistema del solo Mercato Libero (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie A, UC, MCT), espressi in €/MWh, come stabiliti, volta per volta, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it));

- DISPACCIAMENTO = Corrispettivi relativi al dispacciamento del mercato libero, espressa in €/MWh e aumentati delle perdite di rete di standard di Bassa Tensione così come definite nella colonna (A) della Tabella 8 dell'Allegato A alla deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i. e definiti come segue:

MSD - Corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento" così come definito nell'Allegato A. all'art. 44 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

UESSSL - assunta convenzionalmente pari a 0,1 €/MWh ed aggiornata solo nel caso in cui differisca di almeno il  $\pm 50\%$  rispetto al valore UESS - Corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema così come definito nell'allegato A, all'art. 45 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i. pubblicato da Terna S.p.A. ([www.terna.it](http://www.terna.it)).

Sarà assunta come nuova base di riferimento a partire dal mese di entrata in vigore;

DIS - Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna" così come definito nell'Allegato A, all'art. 46 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.; Corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti" così come definito nell'Allegato A, all'art. 47 della deliberazione AEEG n.111/06 e s.m.i.;

CD - Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva" così come definito nell'Allegato A, all'art. 48 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

INT - Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico" così come definito nell'Allegato A all'art. 73 deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i..

- TRASPORTO= Oneri di Trasmissione, Distribuzione e Misura, espressi in €/MWh, così come stabiliti, volta per volta, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it));
- b) Ft = media mobile dei 3 mesi precedenti il trimestre "t" del valore mensile dell'accisa (€/MWh) per l'energia elettrica destinata ad uso illuminazione pubblica.

Qualora una o più componenti di Tt o Ft non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purchè minore o uguale all'ultimo corrispettivo effettivo fatturato.

c) T0 = Somma di: PUN, ONERI, DISPACCIAMENTO, e TRASPORTO; ciascuna grandezza calcolata come media dei valori relativi ai precedenti 3 mesi dell'antecedente trimestre di riferimento, espressa in espressa in €/MWh.

d) F0 = media dei precedenti 3 mesi dell'antecedente trimestre di riferimento del valore dell'accisa, espressa in €/MWh.

Resta inteso che, qualora nel corso della durata del contratto dovessero variare il numero, l'articolazione o la denominazione delle componenti del costo suddetto a seguito di eventuali evoluzione della normativa vigente in materia, tali variazioni dovranno essere automaticamente tenute in conto nel calcolo dell'indice I1t.

Resta inteso, inoltre, che qualora nel corso della durata del contratto dovesse variare l'ampiezza del periodo di riferimento per l'aggiornamento dei prezzi effettuato dall'AEEG (attualmente trimestrale), l'ampiezza del periodo di revisione dei prezzi sarà opportunamente adeguata.

#### **Indice I2t – aggiornamento quota manutenzione -**

L'indice di riferimento per l'aggiornamento della quota di manutenzione, da applicare nel trimestre "t", si calcola nei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio, Ottobre, come segue:

**Igt**

**I2t**

=

**Igo**

dove:

- IGt = media mobile, dei 3 mesi precedenti il trimestre "t", dell'indice generale dall'Assistal relative al prezzo di fatturazione riferito ad operaio di IV categoria (€/h IVA esclusa);
- IGO = indice generale dall'Assistal relative al prezzo di fatturazione riferito ad operaio di IV categoria (€/h IVA esclusa) relativo ai 3 mesi precedenti relativo all'antecedente trimestre di riferimento.
- L'ampiezza del periodo di revisione dei prezzi sarà adeguata ad eventuali variazioni dell'ampiezza del periodo di revisione dei prezzi utilizzato dall'AEEG, come sopra specificato.

#### **Servizio Energia**

La revisione dei prezzi ed il rinnovo contrattuale sono regolati dalle prescrizioni dettate in materia dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli artt. 2 e 3 della D.C.R.T. n.50/2001.

Al fine di determinare la revisione dei prezzi contrattuali, viene convenzionalmente fissato che il prezzo della gestione calore è così percentualmente formato:

- Costo combustibile: pari all' 80 % (ottanta percento) del prezzo contrattuale;
- Manodopera per l'esercizio e la manutenzione e materiali: pari al 20% (venti percento) del prezzo contrattuale.

L'aggiornamento potrà avvenire sia in positivo che in negativo.

Per la quota relativa al combustibile gassoso si riconoscerà la variazione stessa, in aumento o in diminuzione, senza alcuna applicazione di alea contrattuale ed i prezzi di riferimento saranno quelli pubblicati sul sito dell'AEEG nelle "Condizione economiche di fornitura per condomini con uso domestico "Ex clienti non domestici", in fascia 1561-5000 mc ridefinito in funzione dell'ambito territoriale di competenza.

Qualora nel corso dell'appalto si presentasse l'eventualità di una modifica delle modalità con cui lo Stato amministra, sorveglia o regola il prezzo dei prodotti combustibili, sarà introdotta in comune accordo tra le parti al presente capitolato una clausola modificativa del presente comma.

Per la quota relativa alla mano d'opera per conduzione, gestione e manutenzione, si riconoscerà la variazione stessa, in aumento o in diminuzione, senza alcuna applicazione di alea contrattuale; i prezzi di

riferimento saranno quelli indicati nelle tabelle edite dall'Assistal relative al prezzo di fatturazione riferito ad operaio di IV categoria (€/h IVA esclusa), in vigore alla data dell'aggiornamento; verranno prese in considerazione le variazioni riferite rispettivamente ai precedenti 3 mesi del trimestre considerato ed i primi 3 mesi precedenti all'antecedente trimestre di riferimento.

La tariffa comprende la retribuzione, i cottimi, gli oneri gravanti sulla manodopera, la dotazione normale di attrezzi ed utensili, le spese generali e utili di impresa IVA esclusa.

Tale revisione sarà effettuata mediante l'applicazione della seguente formula:

$$IR = IA \times Kr$$

dove:

$$Kr = (0.80 \times PMC / PBC + 0.20 \times PMO / PBO)$$

essendo:

- IR = importo revisionato del singolo kWh

- IA = importo di aggiudicazione del singolo kWh offerto dal Concorrente in sede di gara;

- Kr = coefficiente revisionale;

o PMC = prezzo medio ponderale del combustibile nel periodo revisionato;

o PBC = prezzo di riferimento del combustibile come da Capitolato;

o PMO = prezzo medio ponderale della manodopera nel periodo revisionato;

o PBO = prezzo di riferimento della manodopera come da Capitolato.

## **Articolo 11. RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

### **11.1. Risoluzione per inadempimento del Concessionario**

a) Il Concedente potrà dar luogo a risoluzione della presente Convenzione solo previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., comunicata per iscritto al Concessionario con l'attribuzione di un termine per inadempimento ragionevole e comunque non inferiore a 15 giorni, qualora:

i. il Concessionario sia incorso in violazioni dei capitoli prestazionali:

- tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza degli impianti o dell'erogazione dei servizi, e non vi abbia posto rimedio entro [●] giorni dal ricevimento di intimazione scritta del Concedente,

- corrispondenti a penali di importo superiore, complessivamente al [●]% del corrispettivo per i servizi per ciascun anno;

ii. il Concessionario abbia dato luogo o partecipato a frode o collusione con il personale appartenente all'organizzazione del Concedente ovvero con terzi, in relazione al progetto, e comunque in ogni caso di reati accertati ai sensi dell'art. 135 del Codice;

iii. il Concessionario abbia omesso di attivare anche solo una delle coperture assicurative previste dal successivo art. 13 (Assicurazione), salvo quanto previsto all'art. 13.6;

iv. il Concessionario versi in stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia dichiarato il fallimento, ovvero sia convocata l'assemblea dei soci del Concessionario per deliberarne la liquidazione o scioglimento;

b) la diffida di cui al precedente paragrafo (a) non produrrà, in nessun caso, gli effetti della comunicazione di cui all'art. 1456, comma 2, c.c.;

c) in pendenza del termine per inadempimento indicato nella diffida di cui alla precedente lettera (a), il Concedente:

i. non potrà in nessun caso sospendere l'adempimento dei propri obblighi ai sensi della presente Convenzione;

ii. non potrà dar corso alla risoluzione; iii. dovrà consentire al Concessionario la continuità di erogazione dei servizi, continuando a versare i relativi corrispettivi;

d) alla scadenza del termine per l'inadempimento indicato nella diffida di cui alla precedente lettera (a) del presente art. 11.1, ove il Concessionario non abbia posto rimedio alla causa di risoluzione, il Concedente comunicherà la propria intenzione di risolvere la presente Convenzione al Concessionario ai fini

dell'esercizio del diritto di cui al successivo articolo 11.4 (a) (intervento dei Finanziatori) entro il periodo di sospensione;

e) alla scadenza del periodo di sospensione, ove i finanziatori non abbiano dichiarato l'intenzione di intervenire ai sensi della lettera (c) del successivo art. 11.4 (intervento dei Finanziatori), il Concedente avrà facoltà di risolvere la presente Convenzione;

f) in caso di risoluzione della presente Convenzione ai sensi del presente art. 11.1, oltre al pagamento dei corrispettivi maturati e non ancora versati, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario un'indennità pari [●], al netto di quanto percepito dal Concessionario a titolo di eventuali costi di riparazione sostenuti o da sostenere per effetto dell'inadempimento del Concessionario;

g) l'efficacia della risoluzione della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al paragrafo precedente (f);

h) si applicano le disposizioni di cui agli artt. 136, 138 e 139 del Codice.

### **11.2. Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente**

a) In caso di:

i. ragionevole probabilità di modifiche nella forma giuridica o nelle attribuzioni del Concedente, cui possa conseguire pregiudizio alle garanzie di pagamento dei corrispettivi al Concessionario;

ii. ritardo nel pagamento dei Corrispettivi superiore a [●] giorni;

iii. fatto del Concedente che dia luogo a sospensione nell'erogazione dei servizi per un periodo superiore a [●] giorni.

Il Concessionario potrà risolvere la presente Convenzione previa diffida ai sensi dell'art. 1454 c.c., assegnando a tal fine al Concedente un termine per adempiere non inferiore a [●] giorni, decorso il quale il Concessionario potrà dichiarare risolta la presente Convenzione;

b) in caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo (a) o in caso di revoca della Concessione per motivi di pubblico interesse, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario, i seguenti importi [●];

c) l'efficacia della revoca o risoluzione della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo (b).

### **11.3 Risoluzione per Forza Maggiore**

a) In caso di Forza Maggiore protratta per più di [●] giorni, ciascuna delle Parti potrà dar luogo a risoluzione della Concessione ai sensi dell'art. 1463 c.c.;

b) in caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo (a), il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario un importo pari a [●]; c) l'efficacia della risoluzione della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo (b).

## **Articolo 12. FIDEIUSSIONI E GARANZIE**

Il Concessionario si impegna a prestare dalla consegna degli impianti, idonea garanzia fideiussoria, pari al [●] % dell'importo annuo del corrispettivo per i servizi, a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi inerenti la gestione.

## **Articolo 13. ASSICURAZIONE**

**13.1** Per tutta la durata della Concessione, il Concedente ed il Concessionario s'impegnano a collaborare per l'attuazione delle coperture assicurative previste nel presente articolo. Tale collaborazione sarà volta principalmente a garantire il maggior livello possibile di coordinamento e di efficienza, anche in termini di economicità delle polizze assicurative in essere e/o future stipulate e/o da stipularsi da parte del Concedente o del Concessionario.

**13.2** Il Concessionario dovrà stipulare, anche ai sensi dell'art. 1891 c.c., le seguenti polizze assicurative: (i) polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (c.d. "CAR/EAR") secondo quanto previsto

dall'art. 129, comma I del Codice e dello schema tipo 2.3, approvato con D.M. 12/03/2004 n. 123, per il relativo periodo di manutenzione. La somma assicurata dovrà corrispondere all'intero valore delle opere da eseguirsi indicate sul contratto di manutenzione e il valore assicurato annualmente coinciderà con la somma totale frazionata per il numero degli anni di durata della concessione stessa. La garanzia cesserà al termine di ogni intervento con la verbalizzazione della riconsegna delle opere e/o l'uso secondo destinazione delle stesse da parte del Concedente come stabilito dallo Schema tipo 2.3 del D.M. 123/2004, mentre il massimale per la responsabilità civile verso terzi non potrà essere inferiore al 5% del valore dell'appalto con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00. Tale polizza dovrà includere anche i danni causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente ed a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante la Gestione;

(ii) polizza per la responsabilità civile verso terzi per i danni imputabili a responsabilità del Concessionario, dei suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, consulenti o ausiliari che avvengano durante la gestione e che siano riconducibili alle attività da esso svolte in relazione al Progetto. Il massimale di tale polizza non potrà essere inferiore a:

Massimale per responsabilità civile verso terzi [●];

Massimale per prestatori d'opera [●].

Se il Concessionario è già titolare di tale polizza per tutti i rischi di svolgimento dell'attività, risulterà sufficiente presentarne la copia.

Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico del Concessionario, il quale dovrà consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente potrà provvedere direttamente, a spese del Concessionario; a tale scopo tutte le dette polizze dovranno contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente le coperture fino a trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.

**13.3** Le polizze di cui alla precedente 13.1 dovranno indicare anche il Concedente tra i soggetti assuefatti relativamente alle opere e impianti oggetto della Concessione.

**13.4** L'assicuratore dovrà impegnarsi a dare notizia del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A/R, al Concedente, il quale potrà sostituirsi al Concessionario nel pagamento del premio. In difetto di intervento sostitutivo del Concedente, trascorsi due mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura cesserà per riprendere a condizioni da convenirsi tra le Parti.

**13.5** Il Concessionario dovrà comunicare tempestivamente al Concedente ogni caso di impossibilità di reperire sul mercato assicurativo europeo alcune delle Assicurazioni del progetto a condizioni di premio, franchigia e copertura ragionevoli, con ogni informazione e documentazione idonea a dimostrare la detta impossibilità. Le parti dovranno concordare l'assunzione del rischio degli eventi non assicurabili de parte del Concedente, ovvero lo stato di forza maggiore, entro dieci giorni dalla detta comunicazione del Concessionario.

#### **Articolo 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

**14.1** Ogni contestazione o pretesa che il Concessionario intenda formulare, a qualsiasi titolo, in relazione al progetto dovrà essere avanzata mediante comunicazione scritta al responsabile del procedimento o al responsabile della concessione, entro venti giorni dalla data in cui il Concessionario ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione o pretesa, ovvero dal ricevimento del documento oggetto di contestazione o pretesa. La contestazione o pretesa potrà essere illustrata e documentata nei venti giorni successivi alla detta comunicazione al responsabile del procedimento. Per le contestazioni e pretese di natura contabile o finanziaria i predetti termini sono raddoppiati. Entro i successivi dieci giorni il responsabile del procedimento dovrà formulare al Concessionario proposte motivate di accordo bonario, ove ricorrano i presupposti e nei limiti di cui all'art. 240 del Codice.

**14.2** Per ogni controversia sarà competente il Foro di [●]:

**14.3** E' espressamente esclusa la competenza arbitrale.

#### **Articolo 15. MODIFICHE ALLA CONVENZIONE**

**15.1** Il Concedente avrà facoltà di disporre modifiche alla presente Convenzione sulla base di sopravvenute norme inderogabili e cogenti di legge o regolamento.

**15.2** Il Concedente riconosce e accetta che il Concessionario, per eventuali modifiche della presente convenzione, o misure che comportino variazioni al modello economico finanziario, dovrà ottenere il previo consenso scritto dei finanziatori.

**15.3** La presente Convenzione potrà essere modificata soltanto con atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle parti.

**15.4** Qualunque eventuale tolleranza anche reiterata dell'inadempimento o ritardo nell'adempimento delle previsioni o delle obbligazioni previste ai sensi della presente Convenzione non potrà in alcun modo essere interpretata come rinuncia definitiva all'efficacia delle dette previsioni e obbligazioni corrispondenti.

#### **Articolo 16. PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

**16.1** Il Concessionario sarà responsabile dell'ottenimento della titolarità, licenze e diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutela industriale e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il Concedente.

**16.2** Alla scadenza o revoca o risoluzione della Concessione, l'uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate in relazione al progetto, verrà consentito al Concedente nei limiti delle sole finalità di gestione, riparazione e manutenzione degli impianti, ferma restando la titolarità esclusiva del Concessionario.

#### **Articolo 17. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

**17.1** Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, il Concessionario s'impegna ad ottemperare alle prescrizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari ivi previste.

**17.2** In particolare, s'impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, all'affidamento, ovvero agli strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, a registrare tutti i relativi movimenti finanziari sui predetti conti e ad effettuare e ricevere tutti i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, riportando in ciascuno il codice identificativo di gara (ClG), attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della l. 3/2003, il codice unico di progetto (CUP).

**17.3** S'impegna altresì ad effettuare i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche tramite conto corrente dedicato così come previsto all'art. 3, comma 2, l. 136/2010 e s.m.i., anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, fatto salvo quanto previsto, al comma 3 della stessa, per i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti i tributi nonché per spese giornaliere inferiori a € 1.500,00.

**17.4** Il Concessionario s'impegna a prevedere espressamente i medesimi obblighi nei contratti con i subcontraenti a qualsiasi titolo, ed a farne rispettare le prescrizioni a pena di risoluzione della Convenzione. In mancanza di tale previsione, la Convenzione s'intenderà nulla.

**17.5** La presente Convenzione s'intenderà risolta, ai sensi per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., qualora una delle parti esegua transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A.



**Articolo 18. AFFIDAMENTI A TERZI**

**18.1** E' facoltà del Concessionario procedere ad affidare a terzi parte delle opere/servizi/forniture nel rispetto dell'evidenza pubblica e delle leggi vigenti.

**18.2** Il Concessionario resta responsabile nei confronti del Concedente della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, anche nel caso di affidamento a terzi.

**Articolo 19. ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI**

**19.1** Agli effetti della presente Convenzione, il Concessionario elegge domicilio in [●]

Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto a decorrere dalla intervenuta ricezione della relativa comunicazione.

**19.2** Tutte le comunicazioni che dovranno essere effettuate in base alla presente Convenzione devono essere inviate in forma scritta a mezzo fax o lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi

Se al Concedente: al seguente indirizzo: [●] PEC: [●] Att.: [●] Fax [●]

Se al Concessionario: al seguente indirizzo: [●] PEC: [●] Att.: [●] Fax [●]

o al diverso indirizzo che le parti avranno comunicato per iscritto in conformità alle precedenti disposizioni. Le dette comunicazioni saranno efficaci dal momento della loro ricezione da parte del destinatario, certificata dall'avviso di ricevimento nel caso della lettera raccomandata A.R. o PEC, ovvero, nel caso del fax, dal rapporto di trasmissione positivo confermato telefonicamente con l'annotazione della persona ricevente.

**Articolo 20. REGISTRAZIONE**

La Convenzione è soggetta a registrazione. Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione della presente Convenzione sono a carico del Concessionario.

**Articolo 21. RISERVATEZZA**

**21.1** Ciascuna parte dichiara in nome proprio, dei suoi amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti, nonché consulenti autorizzati, agenti o aventi causa che:

- i. qualsiasi informazione riservata comunicata, o comunque acquisita in qualsiasi forma, sarà mantenuta confidenziale e di natura riservata e non comunicata a terze parti, indipendentemente dal fatto che essa sia espressamente definita come confidenziale o meno;
- ii. tale informazione riservata non verrà utilizzata per altri scopi che non siano solamente ed esclusivamente quelli relativi all'esecuzione della Convenzione.

**21.2** Le informazioni riservate fornite in relazione alla Convenzione saranno comunicate solamente a quei dipendenti, impiegati e/o dipendenti della parte ricevente che abbiano ragione di conoscerle ed utilizzarle in relazione all'esecuzione della presente Convenzione. La parte ricevente farà sì che tali persone siano consapevoli e rispettino la segretezza delle informazioni riservate.

**21.3** Le precedenti restrizioni non verranno applicate alle informazioni riservate che:

- i. siano o diventino di pubblico dominio, tranne che ciò sia dovuto ad un inadempimento della parte ricevente a quanto sopra disposto;
- ii. la parte ricevente riesca documentalmente a dimostrare che era già in possesso di tali informazioni riservate al tempo della comunicazione dell'informazione di cui trattasi;
- iii. siano state ricevute, in buona fede, da parte di un terzo soggetto senza obbligo di segretezza, laddove la parte ricevente non abbia ragione di credere che il terzo non abbia agito in buona fede e che abbia limitazioni alla comunicazione delle stesse informazioni riservate alla parte ricevente;
- iv. siano comunicate a seguito di obbligo di testimonianza resa in giudizio o di altro procedimento legale ovvero sulla base di una previsione inderogabile di legge, così come a seguito di un ordine dell'autorità giudiziaria o amministrativa. In tali casi, la parte che ha ricevuto l'informazione riservata ha l'obbligo

di informare immediatamente l'altra parte di detta evenienza e, in ogni caso, prima che la comunicazione venga effettuata Ad ogni modo la parte ricevente s'impegna a collaborare, nella più ampia maniera possibile, con l'altra parte, al fine di evitare la rivelazione dell'informazione riservata di cui trattasi;

v. siano legittimamente riportate o allegate o richiamate per relazione in un atto amministrativo che abbia natura pubblica, al quale l'accesso non sia limitato o differito in forza di legge o di regolamento;

vi. siano comunicate a istituti finanziari nei limiti di quanto necessario ai fini della negoziazione e/o esecuzione degli accordi aventi ad oggetto il finanziamento da erogarsi per la realizzazione degli impianti e/o la sindacazione della stessa.

[•], [•] [•] / [•] [•]/[•][•][•][•]

**Il Concedente**

**Il Concessionario**